



ORDINANZA SINDACALE

n.29/2021

OGGETTO:EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE E COMMERCIO AMBULANTE. - MODIFICA PLANIMETRIA

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. n. 105 del 23.07.2021 di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31.12.2021;

VISTI:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54 del 03.05.2020 – *Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 06.05.2020 - *Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper;*
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14.05.2020 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020;*
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 20.05.2020 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. – Approvazione Protocolli di Sicurezza.*

VISTO l'art. 4 lett. b dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 54 del 03.05.2020 che prevede l'apertura dei mercati scoperti "*purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:*

i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;

- ii. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;*
- iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;*
- iv. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;*
- v. l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;*
- vi. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;*
- vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;*
- viii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita.”*

RILEVATO che i protocolli di sicurezza approvati con le Ordinanze nn. 59 e 62 del Presidente della Regione Abruzzo contengono delle disposizioni organizzative di maggior favore rispetto a quanto precedentemente stabilito con l'ordinanza n. 54, si vedano in particolare le disposizioni tecniche previste al paragrafo 12 – sezione 9 dell'allegato all'ordinanza n. 62;

RILEVATO che l'ubicazione e le condizioni strutturali ed organizzative del mercato settimanale del Comune di Palena non consentono di garantire anche lo svolgimento della spunta;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

Vista la propria precedente ordinanza n. 23 del 04.06.2020;

Viste le proprie precedenti ordinanze n. 26 del 11.06.2020, n. 27 del 19.06.2020, n. 45 del 17.11.2020 comprendenti l'aggiornamento della planimetria;



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



Touring Club Italiano

Considerato che sono in corso i lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico in Via Frentana per i quali si rende necessario spostare la recinzione di cantiere ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della cittadinanza, in corrispondenza dei posteggi n. 5-13-12;

Ritenuto di dover aggiornare la planimetria del mercato, traslando sulla sede stradale i posteggi n.5-12-13;

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare ulteriormente la planimetria allegata all'ordinanza 45/2020.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali

ORDINA

- La planimetria allegata alla precedente ordinanza n. 45/2020 è sostituita da quella, aggiornata, allegata alla presente ordinanza.
- Rimane sospesa l'operazione della spunta fino a nuovo provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Comando Stazione Carabinieri di Palena e Ufficio di Polizia Locale.
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Palena, 17/09/2021



IL SINDACO
Claudio D'Emilio

